



Bruxelles, 11.7.2023
COM(2023) 403 final

2023/0280 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale e che abroga la decisione (UE) 2019/863

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) per il periodo 2024-2028 in riferimento alla prevista adozione di misure di conservazione e di gestione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione sulla cooperazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

Obiettivo della convenzione sulla cooperazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (di seguito "la convenzione NAFO") è contribuire, con l'istituzione della NAFO, all'uso ottimale, alla gestione razionale e alla conservazione delle risorse della pesca nella zona della convenzione NAFO (di seguito "la zona di regolamentazione") mediante la consultazione e la collaborazione. La convenzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1979 ed è stata modificata quattro volte.

La quarta modifica, entrata in vigore il 18 maggio 2017, era intesa a modernizzare la NAFO, in particolare mediante:

- l'inclusione di un approccio ecosistemico alla gestione della pesca;
- la razionalizzazione del processo decisionale della NAFO;
- il rafforzamento degli obblighi delle parti contraenti, degli Stati di bandiera e degli Stati di approdo; e
- l'instaurazione di un meccanismo formale di risoluzione delle controversie.

L'Unione europea è parte della convenzione NAFO, avendola ratificata con il regolamento (CEE) n. 3179/78¹. L'Unione europea ha ratificato la quarta modifica della convenzione con decisione 2010/717/UE del Consiglio².

2.2. La commissione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale

La commissione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (di seguito "la commissione NAFO") è l'organo istituito dalla convenzione NAFO incaricato della gestione e della conservazione delle risorse della pesca nella zona di regolamentazione. Essa adotta misure di conservazione e di esecuzione per garantire l'uso ottimale delle risorse della pesca di cui è responsabile.

In qualità di membro della commissione NAFO, l'Unione ha il diritto di partecipare al suo processo decisionale e di pronunciarsi, con il voto, sulle sue decisioni. La commissione NAFO delibera all'unanimità.

¹ Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

² Decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1).

2.3. Le decisioni della NAFO

La commissione NAFO ha la facoltà di adottare, per le attività di pesca di sua competenza, misure di conservazione e di esecuzione vincolanti per le parti contraenti.

Conformemente all'articolo XIV, paragrafo 1, della convenzione NAFO, le misure entrano in vigore 60 giorni dopo la data in cui la NAFO le notifica alle parti contraenti. Le parti contraenti che presentano un'obiezione a una data misura entro 60 giorni dalla data della notifica non sono tenute ad applicarla.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito "ORGP") è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali dei servizi della Commissione che devono essere approvati dal Consiglio.

Per la NAFO questo approccio è attuato dalla decisione (UE) 2019/863 del Consiglio, del 19 maggio 2019, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della NAFO per il periodo 2019-2023. La decisione contiene principi generali, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della NAFO. Stabilisce inoltre la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione (UE) 2019/863 del Consiglio ha fatto propri i principi della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³, tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca⁴. Ha inoltre allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

La decisione (UE) 2019/863 del Consiglio dispone che la posizione dell'Unione sia valutata e, se del caso, riveduta prima della riunione annuale del 2024. La presente proposta stabilisce pertanto la posizione dell'Unione in sede di NAFO per il periodo 2024-2028, sostituendo così la decisione (UE) 2019/863 del Consiglio.

L'attuale revisione tiene conto del Green Deal europeo, per la parte riguardante la pesca, in particolare della strategia sulla biodiversità⁵, di quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici⁶ e della strategia "Dal produttore al consumatore"⁷. Prende inoltre in considerazione

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

⁴ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).

la strategia per la plastica⁸ e il piano d'azione per l'inquinamento zero⁹. Tiene conto infine anche della comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani¹⁰.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La commissione NAFO è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie la convenzione NAFO.

Gli atti che la commissione NAFO è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo XIV della convenzione NAFO e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'Unione, in particolare sui seguenti atti:

- regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata¹²;
- regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹³;
- regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne¹⁴; e
- regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

⁹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).

¹⁰ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).

¹¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania contro Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

¹² GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

¹³ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

¹⁴ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio¹⁵.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione NAFO.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi una posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. La base giuridica che stabilisce i principi che la presente posizione deve far propri è il regolamento (UE) n. 1380/2013.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione sostituirà la decisione (UE) 2019/863 del Consiglio relativa al periodo 2019-2023.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

¹⁵ G.U. L 141 del 28.5.2019, pag. 1.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale e che abroga la decisione (UE) 2019/863

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio¹ l'Unione ha concluso la convenzione sulla cooperazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale ("convenzione NAFO"), che ha istituito l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale ("NAFO"). A norma della decisione 2010/717/UE del Consiglio² l'Unione ha concluso la quarta modifica della convenzione NAFO, che ha istituito la commissione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale ("commissione NAFO").
- (2) La commissione NAFO adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse della pesca nella zona della convenzione NAFO ("zona di regolamentazione") e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine, siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che

¹ Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

² Decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1).

³ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013, infine, dispone specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.

- (4) In linea con la strategia sulla biodiversità⁴, con quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici⁵ e con la strategia "Dal produttore al consumatore"⁶, è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.
- (5) La strategia per la plastica⁷ fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Il piano d'azione per l'inquinamento zero⁸ mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.
- (6) Come precisato nella comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani⁹, la protezione e la conservazione della biodiversità marina sono priorità fondamentali dell'azione esterna dell'UE. L'UE è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'UE promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione NAFO per il periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della NAFO potrebbero essere vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1005/2008¹⁰ e (CE) n. 1224/2009¹¹ del Consiglio e sui regolamenti (UE) 2017/2403¹² e (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).

⁹ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

- (8) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione NAFO è stabilita dalla decisione (UE) 2019/863 del Consiglio. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova per il periodo 2024-2028.
- (9) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona di regolamentazione e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della commissione NAFO, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2024-2028. Tali posizioni dovrebbero essere in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO) figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione NAFO avviene conformemente all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale della commissione NAFO del 2029.

Articolo 4

La decisione (UE) 2019/863 è abrogata.

¹¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹² Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*